



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 41/2018

Oggetto: Definizione per l'esercizio 2017 del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cagliari" ed individuazione degli enti compresi nel "Bilancio Consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di Cagliari" - Linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2017.

Addì **diciassette** del mese di **aprile** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **16:25** in questo Comune, nella sala delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Nome	Carica	P	A	Nome	Carica	P	A
Zedda Massimo	Sindaco	X		Ghirra Francesca	Assessora	X	
Marras Luisa Anna	Vicesindaca	X		Medda Claudia	Assessora	X	
Fadda Danilo	Assessore	X		Secchi Ferdinando	Assessore		X
Frau Paolo	Assessore	X		Cilloccu Marzia	Assessora	X	
Marcialis Yuri Mario	Assessore	X					

Assume la Presidenza Il Sindaco *Massimo Zedda*

con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

Partecipa alla seduta Il Direttore Generale *Elisabetta Neroni*.

La Giunta comunale

premesso che:

- il sistema contabile di cui al D. lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" ha reso obbligatoria per tutti gli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 11 bis, la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 modificato da ultimo dal DM 11 agosto 2017;
- tutti gli altri enti locali, a seguito della piena entrata in vigore delle disposizioni del D. lgs. n. 126/2014, sono tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2017;

considerato che il DM Economia e Finanze 11 agosto 2017 - 7° correttivo ai principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011 - ha aggiornato il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011) modificando le parti più significative ed in particolare:

- la definizione di bilancio consolidato: sono meglio precisate la natura e le finalità del documento contabile;

- il concetto di “Gruppo amministrazione pubblica” (GAP): sono esplicitate le definizioni di enti strumentali controllati, partecipati e di società partecipate, al fine di consentire una più chiara individuazione degli enti e delle società da includere nel perimetro di consolidamento;
- l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato: sono rideterminati i parametri per la definizione di irrilevanza delle partecipazioni detenute dalla controllante rendendo, in maniera graduale, più stringenti i vincoli per l'esclusione dall'area di consolidamento;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, viene evidenziata la necessità, per la capogruppo, di chiedere la riclassificazione del bilancio degli enti strumentali in contabilità civilistica e delle società;
- si indicano con maggiore chiarezza rispetto alla precedente versione, le operazioni a carico della capogruppo per un corretto consolidamento;
- si adegua lo schema di bilancio consolidato al DM del 18 maggio 2017, concernente gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'allegato 10 del D.lgs. 118/2011;

considerato che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile n. 4;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione e del termine di trenta giorni dalla sua approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto (art. 9 D.L. 113/2016);
- lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna;
- costituito, ai sensi dell'art. 11-bis comma 2 del D. lgs. n. 118/2011, da:
 - conto economico;
 - stato patrimoniale;
 - relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e delle relazione dell'organo di revisione);

e deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

rilevato che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l'ente capogruppo, deve definire (punto 3.1 del principio contabile n. 4) due distinti elenchi concernenti:

- il primo: gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" in applicazione dei criteri di individuazione contenuti negli artt. 11 ter e 11 quinquies del D.lgs. n. 118/2011 e degli artt. 21 - 23 del DPCM 28.12.2011 nonché delle indicazioni contenute al punto 2 del Principio Contabile applicato n. 4, dando evidenza, altresì, degli enti, aziende e società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (allegato A);
- il secondo: gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (allegato B1);

i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

considerato che il Principio Contabile di riferimento, al punto 2, come modificato dal DM 11 agosto 2017 prevede che il GPA (allegato A) sia costituito da:

- gli organismi strumentali: ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 118/2011 per "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica". Rientrano in tale ambito le istituzioni (art. 114 TUEL);
- gli enti strumentali: sono "i soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni". Gli enti strumentali sono, poi, suddivisi in:

"controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo", come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

- non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

“partecipati da un'amministrazione pubblica”, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

- le società: “intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione”. Le società sono quindi distinte in:

“controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo”, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

“le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo”: sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

dato atto che “ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società”;

considerato che rispetto all'anno precedente le modifiche apportate al Principio Contabile hanno comportato l'inserimento nel “GPA Comune di Cagliari”:

- del Gruppo CTM costituito da CTM Spa e da Parkar Srl (in luogo delle due società singolarmente considerate);
- della Fondazione Teatro Lirico (le Fondazioni sono espressamente ricomprese tra gli “Enti Strumentali”);

dato atto che se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come

quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti;

dato atto che il secondo elenco (allegato B1) è definito tenendo conto che:

- il Principio Contabile n. 4 al punto 3 dice che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco che definisce il "gruppo amministrazione pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco degli enti da consolidare per: "impossibilità di reperire le informazioni necessarie" (si tratta di casi estremamente limitati) e "irrilevanza" ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati "irrilevanti" i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici;
- al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
- in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, i criteri per l'irrilevanza saranno ancora più stringenti (l'incidenza sarà considerata al 3%);
- i parametri sopraindicati desunti dall'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 89 del 20.06.2017, relativo all'esercizio 2016, sono i seguenti:

Esercizio 2016	Importi	10%
Totale dell'attivo	1.510.114.823	151.011.482
Patrimonio netto	982.615.661	98.261.566
Totale dei ricavi caratteristici	226.220.553	22.622.055

- in linea con quanto deliberato negli anni precedenti, per dare maggiore certezza e stabilità all'inserimento di un organismo nel bilancio consolidato, si determina la sua rilevanza/irrilevanza prendendo in considerazione i parametri sopraindicati con riferimento al triennio precedente 2014 2015 2016, come riportato nell'allegato "B2";
- dai dati dei parametri indicati nell'allegato B2, emerge che sono rilevanti ai fini del consolidamento, in quanto superano almeno uno dei parametri indicati dal principio, i seguenti enti:
 - il gruppo CTM Spa (costituito da CTM Spa e Parkar Srl);
 - Abbanoa Spa;

- Tecnocasic Spa;
- EGAS;
- CACIP;

ritenuto, però, di mantenere l'ampliamento del perimetro di consolidamento definito negli esercizi precedenti, data la rilevanza dell'attività svolta ed al fine di garantire, come previsto dal Principio Contabile n. 4 al punto 3, una maggiore significatività del bilancio consolidato stesso, includendo anche i seguenti enti risultati "irrilevanti" (allegato B2):

- Società Ippica Srl;
- ITS Area Vasta Scarl;
- Consorzio Parco del Molentargius;
- Fondazione Teatro Lirico;

rilevato, inoltre, che il Principio Contabile di riferimento, come modificato dal DM 11 agosto 2017 prevede al punto 4.4.:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e gli enti strumentali partecipati;

considerato che l'amministrazione pubblica capogruppo deve:

- comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco B1 che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato 2017;
- trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco degli organismi compresi nel perimetro di consolidamento al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e di predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo);
- impartire le direttive, necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, che riguardano:
 - le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
 - le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.lgs 118/2011;

ritenuto, quindi, di impartire alle società ed enti compresi nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017 le seguenti direttive alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazione del mancato adeguamento:

- trasmissione, entro il 30 aprile 2018, dell'elenco dei crediti e debiti, dei costi e ricavi nei confronti del Comune di Cagliari corredati da nota esplicativa e dall'asseverazione dell'organo incaricato della revisione legale dei conti; tale documento potrà essere rettificato al momento della trasmissione del bilancio, qualora si evidenziassero degli errori o delle modifiche e nel caso di informazioni sopraggiunte in seguito;
- trasmissione al Comune di Cagliari del progetto di bilancio entro 10 giorni dall'approvazione dell'organo amministrativo;
- trasmissione dei bilanci di esercizio approvati dall'Assemblea dei Soci (completi di: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 2, del TUSP, verbale dell'assemblea, relazione dell'organo di revisione e/o del collegio sindacale) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine del 15 giugno 2018, eccetto per quelle società/enti per le quali sia previsto da norma statutaria un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, in quanto tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società/ente, per le quali il termine di trasmissione della documentazione citata è fissato per il 15 luglio 2018 (in tal caso si richiede anche la trasmissione del bilancio consolidato);
- per gli enti e le società i cui bilanci sono stati interessati dall'entrata in vigore del D.Lgs 139/2015: trasmissione, unitamente al bilancio, delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa e riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al Dd.lgs 118/2011;
- per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 al punto 4.18, come da allegato D, facente parte integrante delle presente deliberazione;
- adozione del criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. Nel caso in cui l'ente ritenga di assumere un diverso criterio è richiesta una specifica motivazione sostenuta da parere dell'organo di revisione e controllo;
- redazione dei bilanci consolidati con applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;
- la nota integrativa dei rispettivi bilanci deve contenere i seguenti elementi:
 - la "relazione sul governo societario" prevista dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", inerente l'implementazione di "programmi di valutazione del rischio aziendale";
 - una sezione dedicata al bilancio consolidato ove indicare tutti i rapporti intercorsi durante l'esercizio ed i crediti debiti reciproci esistenti al 31.12.2017;
 - un paragrafo dove rendere conto del raggiungimento o meno degli obiettivi, sia quelli generali che quelli specifici, definiti dal Comune di Cagliari nel DUP 2017 2018 2019 approvato, unitamente al bilancio di previsione del medesimo periodo, con deliberazione consiliare n. 55 del 27.04.2017, comunicati con nota prot. n. 119290 del 23.05.2017 avente ad oggetto

“Approvazione del bilancio di previsione 2017/2018/2019 e del documento unico di programmazione DUP”;

- indicazioni e dati puntuali con particolare riferimento a:
- situazione creditoria e verifica sussistenza ed esigibilità dei crediti;
- situazione dell'indebitamento: elenco dei mutui/prestiti in essere indicando distintamente per ogni mutuo: l'ente mutuante, l'importo, l'oggetto, il tipo, la durata, il tasso, l'anno di contrazione, l'anno di inizio ammortamento, l'anno di fine ammortamento, eventuali rinegoziazioni, scadenza ed entità delle rate, eventuali garanzie e costi extra;
- eventuali operazioni di finanza derivata in essere indicando: il tipo (Swap, Options, Futures, Forwards, altro), la controparte, il titolo o bene sottostante, l'importo, l'oggetto, la funzione, la struttura, l'anno di contrazione e la durata;
- personale ed incarichi:
 - richiamo ai contratti collettivi nazionali applicati, la data di loro vigenza e la scadenza;
 - consistenza qualitativa e numerica del personale impiegato (dirigenti, quadri, impiegati, operai, altro personale, personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato, lavoro flessibile), età media, dati relativi al turnover (assunzioni, dimissioni, pensionamenti, cessazioni, passaggi di categoria), importo delle retribuzioni medie lorde per categoria;
 - i principali elementi (oggetto, costo, periodo di riferimento) delle consulenze attivate nell'anno di riferimento;
 - i costi sostenuti per: missioni e trasferte; buono pasto/indennità sostitutiva per la mensa al personale; lavoro straordinario (illustrando le motivazioni in ordine alla sua autorizzazione);
 - relazioni in ordine alle ferie maturate e godute/non godute dal personale;
 - se esistenti, l'oggetto ed i costi sostenuti per la sottoscrizione di eventuali polizze assicurative sottoscritte a favore dei propri dipendenti;
 - eventuali costi aggiuntivi per benefit di varia natura riconosciuti al personale;
 - adeguata rappresentazione contabile delle misure/iniziative che si intendono adottare ai fini del contenimento delle spese di personale e dei risultati conseguiti in termini economico – gestionali;

ritenuto, pertanto, secondo i criteri ed i parametri indicati nel D.lgs. n. 118/2011 e nel Principio Contabile n. 4, di approvare:

- l'Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GPA) Comune di Cagliari al 31.12.2017, allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando evidenza degli enti, aziende e società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ed, altresì, delle partecipazioni di secondo livello;
- l'Elenco degli enti da consolidare (perimetro di consolidamento), allegato B1, unitamente al “Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento”, allegato B2, anch'essi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, visto che non tutte le partecipazioni che costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cagliari” sono “rilevanti” e devono essere ricomprese nel bilancio consolidato;

- le "Linee guida per la predisposizione del bilancio consolidato 2017", allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che devono contenere le direttive sopraindicate;
- le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 riportato integralmente nell'allegato D;

visto l'art. 147-quater, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000 che prevede che *"i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica"*;

vista la propria deliberazione n. 52 del 28.03.2017 avente ad oggetto "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cagliari ed individuazione degli Enti compresi nel Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Cagliari - Linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2016 - Rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna";

visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30.01.2013;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del TUEL espresso dalla Dirigente del Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee, dott.ssa Luisella Mereu;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all'articolo 49 del TUEL espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Franca Urru;

con voti unanimi, legalmente espressi;

delibera

1) di approvare:

- a) l'elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GPA) Comune di Cagliari al 31.12.2017, di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - b) l'Elenco degli enti da consolidare (perimetro di consolidamento), allegato B1, unitamente al "Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento", allegato B2, anch'essi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - c) le Linee guida per la predisposizione del bilancio consolidato 2017, allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che contengono le direttive sopraindicate;
 - d) le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 riportato integralmente nell'allegato D;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel bilancio consolidato del Comune di Cagliari 2017, agli amministratori di tali Enti/Società di nomina comunale, ed ai Revisori dei Conti del Comune di Cagliari;
- 3) di dichiarare, con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente
Massimo Zedda

**ALLEGATO A – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GPA)
COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2017**

Partecipazioni dirette	% di partecipazione del Comune	Partecipazioni indirette	% di partecipazione del Comune	Attività svolta	Inserimento nel GPA
Società Controllate					
Società Ippica Srl	69,57			Promozione e sviluppo dello sport ippico	Si in quanto società controllata
ITS Area Vasta Scarl	35,72	Partecipata anche indirettamente tramite CTM Spa che ne detiene il	28,66	Realizzazione e gestione del sistema di “Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell’area vasta di Cagliari”	Si in quanto società controllata
Gruppo CTM Spa costituito da:					Si in quanto gruppo controllato
CTM Spa - Capogruppo	67,5			Trasposto pubblico locale TPL	
		Parkar Srl	67,5 tramite CTM Spa che la controlla al 100	Gestione parcheggi e attività collegate al TPL	
Società Partecipate					
Abbanoa Spa	6,31			Servizio idrico integrato	Si in quanto società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizio pubblico locale
		Porto Industriale Spa	Tramite Cacip Che ne detiene l’8	Esercizio di terminal contenitori.	No in quanto non a totale partecipazione pubblica né affidataria diretta di servizio pubblico locale

**ALLEGATO A – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GPA)
COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2017**

Partecipazioni dirette	% di partecipazione del Comune	Partecipazioni indirette	% di partecipazione del Comune	Attività svolta	Inserimento nel GPA
		Zona Franca di Cagliari Scpa	Tramite Cacip che ne detiene il 50	Gestione ed amministrazione della zona franca di Cagliari - Società inattiva	No in quanto sebbene a totale partecipazione pubblica non è affidataria diretta di servizio pubblico locale
		Feeder and Domestic Service Srl	Tramite Cacip che ne detiene il 24,9	Attività portuali	No in quanto non a totale partecipazione pubblica né affidataria diretta di servizio pubblico locale
		Tecnocasic Spa	30 tramite Cacip che la controlla al 100%	Servizi ambientali	Si in quanto a totale partecipazione pubblica ed affidataria diretta di servizio pubblico locale
Enti strumentali partecipati					
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	40			Diffusione e sviluppo dell'arte musicale; gestione del "Teatro Lirico di Cagliari";	Si in quanto ente strumentale partecipato
Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline	45			Gestione ecosistema del Molentargius Saline – LR 5/1999	Si in quanto ente strumentale partecipato
Ente di Governo del'Ambito della Sardegna EGAS	6,5			Funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato – LR 4/2015	Si in quanto ente strumentale partecipato

**ALLEGATO A – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GPA)
COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2017**

Partecipazioni dirette	% di partecipazione del Comune	Partecipazioni indirette	% di partecipazione del Comune	Attività svolta	Inserimento nel GPA
Consorzio Industriale provinciale di Cagliari CACIP	30			Gestione area industriale di Cagliari	Si in quanto ente strumentale partecipato
		Consorzio per la reindustrializzazione dell'area chimica di Assemini Cagliari con denominazione abbreviata C.RE.A.	Tramite Cacip che ne detiene il 7,7	Consorzio per la reindustrializzazione e dell'area chimica di Cagliari – Assemini attualmente inattivo	Si in quanto ente strumentale partecipato

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GPA) COMUNE DI CAGLIARI 2017	
Società Controllate	
	Società Ippica Srl
	ITS Area Vasta Scarl
	Gruppo CTM Spa costituito da: CTM Spa e Parkar Srl
Società Partecipate	
	Abbanoa Spa
	Tecnocasic Spa
Enti strumentali partecipati	
	Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
	Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline
	Ente di Governo del'Ambito della Sardegna EGAS
	Consorzio Industriale provinciale di Cagliari CACIP
	C.RE.A. consorzio

ALLEGATO B1 – ELENCO DEGLI ENTI DA CONSOLIDARE (PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

Enti da Consolidare	Metodo di consolidamento
Società Ippica Srl	Integrale
ITS Area Vasta Scarl	Integrale
Gruppo CTM Spa	Integrale
Abbanoa Spa	Proporzionale
Tecnocasic Spa	Proporzionale
Fondazione Teatro Lirico	Proporzionale
Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline	Proporzionale
Ente di Governo del'Ambito della Sardegna (EGAS)	Proporzionale
Consorzio Industriale provinciale di Cagliari CACIP	Proporzionale

ALLEGATO B2 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI PARAMETRI DI RILEVANZA O IRRILEVANZA AL FINE DELL'INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Rilevanza / Irrilevanza	Denominazione Organismo Partecipato	ATTIVO PATRIMONIALE			PATRIMONIO NETTO			VALORE DELLA PRODUZIONE		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	Comune di Cagliari	1.500.407.065,65	1.525.316.122,00	1.510.114.823,58	956.064.387,79	953.664.253,00	982.615.661,29	234.493.690,80	234.739.940,00	226.220.553,75
	10%	150.040.706,57	152.531.612,20	151.011.482,36	95.606.438,78	95.366.425,30	98.261.566,13	23.449.369,08	23.473.994,00	22.622.055,38
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	Società Ippica Srl	4.095.985,00	4.077.520,00	4.081.851,00	958.110,00	1.007.064,00	1.024.380,00	414.187,00	410.825,00	354.366,00
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	ITS Area Vasta Srl	24.770.876,00	26.324.714,00	22.513.210,00	102.992,00	102.991,00	102.993,00	1.668.817,00	2.741.336,00	2.789.948,00
Rilevante	Gruppo CTM Spa	78.947.228,00	82.028.229,00	99.133.535,00	38.051.108,00	41.711.195,00	53.787.704,00	59.622.329,00	61.398.105,00	73.717.986,00
Rilevante	Abbanoa Spa	1.016.771.160,00	1.083.261.103,00	1.088.035.801,00	319.892.845,00	349.681.393,00	372.974.717,00	302.231.335,00	268.886.833,00	325.313.220,00
Rilevante	Tecnocasic Spa	66.938.879,00	71.296.168,00	77.438.940,00	1.830.155,00	2.494.252,00	2.557.723,00	47.683.659,00	48.152.947,00	49.454.195,00
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	Fondazione Teatro Lirico	29.763.753,00	27.324.863,00	23.240.481,00	876.274,00	10.876.274,00	10.898.168,00	22.297.045,00	20.597.710,00	19.760.673,00
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	Ente Parco Molentargius	7.295.413,60	6.676.864,85	6.630.433,82	5.131.462,24	4.934.233,51	4.748.817,98	1.643.864,08	1.247.633,81	1.745.166,39
Rilevante	Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)	410.333.441,54	71.796.941,34	71.162.491,93	10.696.077,53	12.624.265,85	12.069.481,72	2.723.320,27	2.511.162,52	27.752.664,12
Rilevante	CACIP	339.010.842,00	338.066.699,00	338.765.501,00	48.163.612,00	48.859.184,00	49.152.886,00	22.146.182,00	21.992.431,00	20.010.341,00
Irrilevante	C.RE.A	90.064,00	41.634,00	41.115,00	42.064,00	41.634,00	41.115,00	-	-	-

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CAGLIARI"

LINEE GUIDA

PREMESSA

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli 11 bis – 11 quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato

Entro il 30 aprile 2018 deve essere trasmesso l'elenco dei crediti e debiti, dei costi e ricavi nei confronti del Comune di Cagliari corredati da nota esplicativa e dall'asseverazione dell'organo incaricato della revisione legale dei conti; tale documento potrà essere rettificato al momento della trasmissione del bilancio, qualora si evidenziassero degli errori o delle modifiche e nel caso di informazioni sopraggiunte in seguito. Il progetto di bilancio deve essere trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione dell'organo amministrativo.

Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci (completo di: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 2, del TUSP, verbale dell'assemblea, relazione dell'organo di revisione e/o del collegio sindacale) nonché le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) devono essere trasmessi entro il termine del 15 giugno 2018, eccetto per quelle società/enti per le quali sia previsto da norma statutaria un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, in quanto tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società/ente, per le quali il termine di trasmissione della documentazione citata è fissato per il 15 luglio 2018 (in tal caso si richiede anche la trasmissione del bilancio consolidato).

Indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario che gli enti strumentali e le società che adottano la sola contabilità economico patrimoniale forniscano:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011 (che si allega).

L'applicazione del d.lgs. 139/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

La nota integrativa dei rispettivi bilanci deve contenere i seguenti elementi:

- o la "relazione sul governo societario" prevista dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", inerente l'implementazione di "programmi di valutazione del rischio aziendale";
- o una sezione dedicata al bilancio consolidato ove indicare tutti i rapporti intercorsi durante l'esercizio ed i crediti debiti reciproci esistenti al 31.12.2017;
- o un paragrafo dove rendere conto del raggiungimento o meno degli obiettivi, sia quelli generali che quelli specifici, definiti dal Comune di Cagliari nel DUP 2017 2018 2019 approvato, unitamente al bilancio di previsione del medesimo periodo, con deliberazione consiliare n. 55 del 27.04.2017, comunicati con nota prot. n. 119290 del 23.05.2017 avente oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017/2018/2019 e del documento unico di programmazione DUP";
- o indicazioni e dati puntuali con particolare riferimento a:
- o situazione creditoria e verifica sussistenza ed esigibilità dei crediti;
- o situazione dell'indebitamento: elenco dei mutui/prestiti in essere indicando distintamente per ogni mutuo: l'ente mutuante, l'importo, l'oggetto, il tipo, la durata, il tasso, l'anno di

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

- contrazione, l'anno di inizio ammortamento, l'anno di fine ammortamento, eventuali rinegoziazioni, scadenza ed entità delle rate, eventuali garanzie e costi extra;
- o eventuali operazioni di finanza derivata in essere indicando: il tipo (Swap, Options, Futures, Forwards, altro), la controparte, il titolo o bene sottostante, l'importo, l'oggetto, la funzione, la struttura, l'anno di contrazione e la durata;
 - o personale ed incarichi:
 - richiamo ai contratti collettivi nazionali applicati, la data di loro vigenza e la scadenza;
 - consistenza qualitativa e numerica del personale impiegato (dirigenti, quadri, impiegati, operai, altro personale, personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato, lavoro flessibile), età media, dati relativi al turnover (assunzioni, dimissioni, pensionamenti, cessazioni, passaggi di categoria), importo delle retribuzioni medie lorde per categoria;
 - i principali elementi (oggetto, costo, periodo di riferimento) delle consulenze attivate nell'anno di riferimento;
 - i costi sostenuti per: missioni e trasferte; buono pasto/indennità sostitutiva per la mensa al personale; lavoro straordinario (illustrando le motivazioni in ordine alla sua autorizzazione);
 - relazioni in ordine alle ferie maturate e godute/non godute dal personale;
 - se esistenti, l'oggetto ed i costi sostenuti per la sottoscrizione di eventuali polizze assicurative sottoscritte a favore dei propri dipendenti;
 - eventuali costi aggiuntivi per benefit di varia natura riconosciuti al personale;
 - adeguata rappresentazione contabile delle misure/iniziative che si intendono adottare ai fini del contenimento delle spese di personale e dei risultati conseguiti in termini economico – gestionali;

Con riferimento alla parte contabile si precisa che:

1. Operazioni reciproche e partite in transito

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Cagliari), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/ cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle **partite "in transito"** per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamento derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che **tutti i componenti del Gruppo si attivino** nei confronti degli altri componenti **tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio** per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Come sopra indicato dovrà pertanto pervenire, unitamente al bilancio di esercizio approvato, la **lista delle operazioni reciproche** tra le componenti del gruppo medesimo indicante: **controparte, causale, importo**.

Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle operazioni reciproche tra società/enti e Comune di Cagliari, con l'indicazione delle relative modalità operative:

1.1 Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici: vedasi a tal proposito il paragrafo 12;

1.2 Ratei e risconti: occorre evidenziare con chiarezza gli eventuali ratei e risconti riferiti a contratti di locazione, concessioni in uso o similari, descrivendo dettagliatamente la fattispecie al quale si riferiscono (contratto di locazione e individuazione dell'immobile) e la rispettiva frazione di anno in base alla quale calcolare il rateo o risconto;

1.3 Indicazione di eventuali lavori effettuati su beni di proprietà comunale a scomputo di canoni: specificare la natura e l'importo dei lavori effettuati con la relativa indicazione degli ammortamenti e del valore residuo.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione applicati con le relative informazioni di dettaglio, al fine dell'indicazione nella nota integrativa al bilancio consolidato.

3. Consistenza dell'attivo e del passivo

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo riportino il dettaglio delle voci di debito / credito dettagliate come sopra indicato.

4. Partecipazioni (e bilanci consolidati)

Per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo si deve adottare il criterio del patrimonio netto, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. Nel caso in cui l'ente ritenga di assumere un diverso criterio è richiesta una specifica motivazione sostenuta da parere dell'organo di revisione e controllo. Nella redazione dei bilanci consolidati si deve

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

avere cura di applicare il metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo ed il metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica.

5. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo riportino il dettaglio delle voci di debito / credito dettagliate come sopra indicato.

6. Ratei, risconti e altri accantonamenti

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti", quando il loro ammontare è significativo¹.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Cagliari" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Ammortamenti

Per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 al punto 4.18 (che si allega).

8. Interessi ed altri oneri finanziari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Cagliari" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

9. Proventi e oneri straordinari

In considerazione del fatto che nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali è necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Cagliari" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

10. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Cagliari" riportino,

¹ Si invita, in ogni caso, a specificare i criteri utilizzati per determinarne o meno la significatività.

in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

11. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci **"svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"** e **"accantonamenti per rischi"**, quando il loro ammontare è significativo², nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

12. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, ecc.) e, vista anche la presenza della società Abbanoa Spa, alla tariffa del servizio idrico.

13. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa il numero delle unità di personale in servizio (al 31.12.2017) distinto per inquadramento/livello e la relativa spesa. Per personale si intende quello utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del Gruppo, si riportano di seguito le componenti da utilizzare nella determinazione della "spesa del personale", sulla base delle componenti utilizzate dalla capogruppo (Comune di Cagliari):

Si considera "spesa del personale":

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società in oggetto;
si intende anche personale ed. "distaccato/comandato";
3. spesa per le collaborazioni coordinate e continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
4. eventuali spese a carico della società per lavoratori socialmente utili;
5. spesa sostenuta/rimborsata dalla società per il personale utilizzato di altre società/enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
si intende anche personale utilizzato mediante "rete d'impresa";
6. compensi per incarichi di responsabile di servizi/uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
7. spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
8. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
9. spesa destinata alla previdenza e assistenza;
10. IRAP;
11. oneri per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo;
12. spese per la formazione e rimborsi per missioni.

Tra le spese sopraindicate si chiede di dare specifica evidenza ai seguenti importi:

² Vedi nota 1

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

1. spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
2. eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
3. spese per il personale appartenente alle categorie protette;
4. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/ enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
5. eventuali incentivi per la progettazione interna.

14. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati"(2.2).

Non tutti i bilanci dei singoli enti/società riportano tale suddivisione, pertanto si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.

Infine, nella nota integrativa devono essere riportati:

- composizione del capitale sociale;
- numero e compenso (lordo) spettante ad: amministratori, sindaci e revisore.

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)					
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			B6	B6
10	Prestazioni di servizi			B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale			B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali			B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione			B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)					
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)					
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari			C16	C16
Totale proventi finanziari					
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari					
totale (C)					
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo				E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
totale proventi					
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
totale oneri					
Totale (E) (E20-E21)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)					
26	Imposte (*)			22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)					
27				23	23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali				
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			CI13	CI12
c	imprese partecipate				CI13
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti			CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri				
	Totale crediti				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	-	-		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-	-		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	-	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori			D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	altri debiti	-	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri				
	TOTALE DEBITI (D)	-	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi			E	E
	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO				
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

- 4.3** Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%		

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati “beni di cui un ente si avvale”, anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Rimane in capo ai revisori dell’ente, ai quali è richiesta l’espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell’ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell’immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell’ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l’ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l’operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all’ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento .

Per l’ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.